

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", istituisce e disciplina l'Imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive nel territorio del Comune di Amalfi, in particolare nelle strutture alberghiere (Alberghi e Residence alberghieri), nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi) e presso i bed & breakfast.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Amalfi.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta (se previsto dalla legge), è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Qualora la recettività è realizzata attraverso agenzie intermediarie, come ad esempio le agenzie immobiliari e di viaggi, saranno queste ultime obbligate a riscuotere e riversare l'imposta di soggiorno.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. La misura e le modifiche alla misura del prelievo sono disposte dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, finalizzati alla promozione turistica del territorio, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, in particolare manutenzione, restauro e realizzazione di elementi architettonici caratterizzanti il territorio, sito Unesco patrimonio dell'umanità; ad interventi mirati al potenziamento dei servizi pubblici locali e cioè progetti di sviluppo, itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza; al finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica, anche in collaborazione con enti sovra comunali o privati, alla promozione di eventi ricettivo-ricreativo turistico-sportivo. Ai progetti di mobilità turistica interna. Agli investimenti per migliorare l'immagine della qualità dell'accoglienza turistica, quale ad esempio arredo urbano, verde pubblico, punti di informazione turistica, ecc...

Art. 6 – Esenzioni e riduzioni dell'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) i diversamente abili che dovranno esibire idonea documentazione;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) gli studenti.

2. Le esenzioni di cui dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta, se previsto dalla legge).
3. L'imposta, per le categorie a), b), c), di cui all'art. 4, è ridotta del 50% per soggiorni oltre il 4° giorno.

Art. 7 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta, se previsto dalla legge), comunica al Comune di Amalfi - Ufficio tributi il giorno 15 di ogni mese, il numero dei pernottamenti imponibili del mese precedente, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.
2. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche.

Art. 8 - Versamenti

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), dovrà effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese per il numero dei pernottamenti imponibili del mese precedente, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Amalfi. Il versamento potrà avvenire entro il primo giorno successivo qualora il 15 cada in una giornata festiva o prefestiva.
2. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati. La trasmissione avverrà preferibilmente in via telematica.

Art. 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art. 10 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'1 gennaio 2015.
2. Copia del presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, è trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività.